



COMUNE DI PRATOLA SERRA AVELLINO

ORDINANZA SINDACALE N. 34/2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 D. LGS. 152/06 E
SS.MM.II. GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 203/108/CE relative alla riduzione dell’uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti” e successive modifiche;
- l’articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406, “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante “Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto rifiuti”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente dell’8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei

rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 maggio 2009, modifica del Decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
- l'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii., che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, nonché le immissioni di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- l'art. 255 sancisce specifiche sanzioni per chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192.

LETTE le note prot:

- n. 4213 del 09.04.2019 acclarata in data 10.04.2019 al protocollo dell'Ente al n. 2348
- n. 4313 del 10.04.2019 acclarata in data 11.04.2019 al protocollo dell'Ente al n. 2388
- n. 4478 del 15.04.2019 acclarata in data 16.04.2019 al protocollo dell'Ente al n. 2497
- n. 6294 del 06.06.2019 acclarata in pari data al protocollo dell'Ente al n. 3570
- n. 7208 del 02.07.2019 acclarata in data 03.07.2019 al protocollo dell'Ente al n. 4298
- n. 4796 del 09.07.2019 acclarata in pari data al protocollo dell'Ente al n. 4473
- n. 7568 del 10.07.2019 acclarata al protocollo dell'Ente in data 11.07.2019 al n. 4508

con le quali la Società Irpinia ambiente ha in più occasioni anticipato la contrazione del servizio, salvo poi aver desistito da tale intento, fatta eccezione nell'ultima occasione laddove, con nota protocollo 7880 del 18.07.2019 acclarata in pari data al protocollo dell'Ente al n. 4698, ha per la prima volta dato conferma della contrazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, senza peraltro indicare una data certa;

Atteso che:

- è necessario garantire la continuità del servizio , al fine di non pregiudicare le condizioni per una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed evitare l'incremento dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale, con conseguente aggravio per la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente;
- Ritenuto, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno rappresenti, al momento, l'unico provvedimento extra ordinem per garantire alla collettività la continuità del servizio d'igiene ambientale, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della stessa,

RILEVATO che, ferma la riserva di ogni conseguenziale azione risarcitoria nei confronti di Irpinambiente spa, risulta comunque irrilevante ai presenti fini individuare le ragioni di chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che la presente ordinanza s'intende fronteggiare, essendo sufficiente per la sua adozione l'urgenza di provvedere, prescindendo dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare;

VISTO: - l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";

- l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO: - il D.Lgs. n.18 agosto 2000 n.267;

RILEVATO:

- che dal verbale congiuntamente redatto dall'Ufficio tecnico Comunale e Comando di Polizia Locale in data 19.07.2019 giusto protocollo n.4718 del 19/07/2019 emerge che la Società Irpinambiente SpA ha interrotto autonomamente un pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in pari data e dunque la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile provvedere altrimenti;

- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione;

- che per le ragioni ivi precisate si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- si rende inevitabile il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. n.152/2006, atta a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

PRESO ATTO, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo di 5 mesi, al fine di consentire l'espletamento di una procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore;

- che si ravvisa l'esistenza dei necessari presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la propria competenza;

Visti:

- il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 (Decreto Minniti) volto a rafforzare i poteri dei Sindaci in determinate situazioni;
- l'art. 50 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dal succitato D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017;
- il D.M. del 8 aprile 2008 di disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii.;
- il D.M. 13 maggio 2009 di modifica del D.M. 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota pec prot.n. 4719 del 19/07/2019 a firma del Sindaco
- Vista la nota pec di riscontro del 19/07/2019 acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n.4725 della Ditta Damiano Nicolino con sede a Pratola Serra in via Corso Vittorio Emanuele (P. IVA 01547580645), numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali – Albo gestori Ambientali -Sezione Campania delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al nr. NA03843 con la Categoria 1- Classe F e Categoria 4 Classe F.

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui l'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. Intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento di TUTTE le tipologie dei rifiuti (compresa quindi anche la frazione indifferenziata) nell'ambito territoriale di questo Comune ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in via sostitutiva della Società Irpinambiente SpA, con decorrenza dal 19.07.2019 fino al 19.01.2020;
2. Derogare in parte alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente in particolare al D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nonché alle leggi regionali di riferimento relativamente alla disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e all'art. 202 affidamento del servizio del D.Lgs. 152/2006;
3. Affidare per mesi 5 (cinque) alla ditta Damiano Nicolino, con sede a Pratola Serra in via Corso Vittorio Emanuele (P. IVA 01547580645), numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali – Albo gestori Ambientali -Sezione Campania delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al nr. NA03843 con la Categoria 1- Classe F e Categoria 4 Classe F, il servizio di cui al punto 1. che precede;
4. Dare atto che il servizio affidato consiste nella raccolta di tutte le tipologie dei rifiuti da eseguire porta a porta con smaltimento in discariche autorizzate con automezzi propri, carburante, trasporto in discarica e quant'altro necessario per effettuare il servizio;
5. Di autorizzare la ditta Damiano Nicolino con sede a Pratola Serra in via Corso Vittorio Emanuele (P. IVA 01547580645), numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali – Albo gestori Ambientali -Sezione Campania delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al nr. NA03843 con la Categoria 1- Classe F e Categoria 4 Classe F. a conferire la frazione umida e/o altre tipologie di rifiuti presso la discarica autorizzata denominata STIR sita in Pianodardine Avellino e/o altre discariche autorizzate.
6. Di demandare ai Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali di cui al D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 per la piena esecuzione della presente ordinanza;
7. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale di esperire con urgenza tutti gli adempimenti di evidenza pubblica per individuare ed affidare il servizio ad una ditta specializzata nella raccolta, trasporto e raccolta differenziata di tutti i rifiuti, che dovrà essere espletato immediatamente con i mezzi ed il personale ritenuti necessari.
8. Revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;
9. Riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata

regolare esecuzione del servizio senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta ;

AVVERTE

- è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

- che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente;
- che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
 - alla ditta "Damiano Nicolino con sede a Pratola Serra in via Corso Vittorio Emanuele (P. IVA 01547580645), numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali – Albo gestori Ambientali -Sezione Campania delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al nr. NA03843 con la Categoria 1- Classe F e Categoria 4 Classe F.
 - alla Società Irpiniambiente S.p.A. – Avellino;
 - al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pratola Serra;
 - al Responsabile del Settore Economico/Finanziario del comune di Pratola Serra;
 - al Responsabile del Comando della Polizia Locale del comune di Pratola Serra;
- che la stessa venga trasmessa per conoscenza ed a mezzo pec:
 - a S.E. il Prefetto di Avellino
 - Al Presidente della Provincia di Avellino
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino
 - Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Pratola Serra
 - Al Questore di Avellino;
 - Alla Procura della Repubblica di Avellino;
 - al Presidente della Regione Campania
 - all' Azienda Sanitaria Locale di Avellino;
 - all'impianto STIR di Pianodardine – Avellino, per il tramite della società Irpiniambiente S.p.A. – ente gestore dell'impianto.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, 19/07/2019

IL SINDACO
Emanuele Aufiero

